



CAMERA DI COMMERCIO
IRPINIA SANNIO

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: Istanza di nomina del collegio arbitrale in procedura di arbitrato irrituale promossa da ----- nei confronti di-----

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA IRPINIA SANNIO

assistito dal Segretario Generale,

visto il decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 32 del 30 marzo 2023 con il quale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), della L. 580/1993 il Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio è stato sciolto e lo scrivente, dott. Girolamo Petrone, è stato nominato Commissario straordinario della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio;

tenuto presente che al Commissario straordinario, fino alla data di insediamento del prossimo Consiglio della Camera di Commercio Irpinia Sannio, sono conferiti i poteri del Presidente, della Giunta e del Consiglio camerale;

vista la legge 29/12/1993 n.580 e ss.mm.ii. nonché lo Statuto vigente;

vista la domanda acquisita al prot. n. 20563 del 27/07/2026, per la nomina di un collegio arbitrale, depositata dall'Avv. ----- del Foro di Benevento nell'interesse -----, per la risoluzione della controversia insorta tra -----, socio titolare di una partecipazione pari al 5% del capitale sociale della società -----, nei confronti della società -----

in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in -----;

considerato che, nella predetta domanda, invocando l'art. 27 dello Statuto della società -----, la parte istante sopra generalizzata ha avanzato formale richiesta affinché il Presidente e legale rappresentante *pro tempore* della Camera di Commercio, Industria e Artigianato Irpinia Sannio, ai sensi del predetto art. 27 dello Statuto societario, nomini un collegio arbitrale composto di tre membri, cui deferire il procedimento arbitrale;

esaminata la clausola compromissoria contenuta nel richiamato art. 27 che testualmente recita "*Le eventuali controversie che potranno sorgere fra i soci o fra i soci e la società, ovvero nei confronti degli amministratori, componenti l'organo di controllo o revisore (se nominati), e nei confronti dei terzi, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, possono essere sottoposte al tentativo di conciliazione presso un ente o società di diritto privato all'uopo istituita ed accreditata quale organismo per l'istituto della mediazione e conciliazione, che verrà incaricato dai soci, di comune accordo, o dal socio più diligente. In alternativa, ovvero, nel caso in cui la conciliazione non sia raggiungibile, le controversie saranno decise da un Collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta, fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura nel cui ambito territoriale ha sede legale la Società. I tre arbitri nomineranno il Presidente.*" e prevede altresì che il Collegio decida "*a maggioranza entro 90 giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti,*

come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura anche dall'obbligo del deposito del lodo" configurando un arbitrato irrituale societario;

considerato anche, come risulta dall'istanza che, il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, con sentenza resa nella causa iscritta al n. -----, ha già dichiarato improponibili le domande proposte davanti al giudice ordinario, ritenendo la controversia devoluta alla sede arbitrale prevista dall'art. 27 dello statuto;

rilevato che la predetta clausola conferisce al Presidente/Legale Rappresentante di questa Camera di Commercio la mera funzione di autorità di nomina, senza richiamare l'applicazione del Regolamento della Camera Arbitrale per la gestione della procedura, e che la nomina di tutti gli arbitri da parte del Presidente della Camera di Commercio indicata nella clausola è conforme alla previsione dell'art. 838-bis c.p.c., secondo cui la clausola deve attribuire il potere di nomina degli arbitri a un soggetto estraneo alla società, a pena di nullità;

ritenuto pertanto di dover procedere alla nomina richiesta al solo fine di costituire l'organo di composizione negoziale, esauendo con tale atto il compito affidato all'Ente;

valutati i profili professionali dell'Avv. Fabrizio Granata, del Dott. Nicola Ietto e del Notaio Fabrizio Virginio Pesiri, stimati professionisti, con pluriennale esperienza nell'ambito giuridico-legale, societario-fiscale e notarile e i rispettivi curricula vitae;

ritenuto pertanto di nominare i suddetti professionisti

udito il parere del Segretario Generale,

DETERMINA

1. di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento;
2. di individuare e nominare- ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ----- quali componenti del collegio arbitrale per la domanda di arbitrato irrituale societario per la risoluzione della controversia promossa dall'Avv. ----- nei confronti di ----- i seguenti professionisti:
 - Avv. Fabrizio Granata, iscritto all'ordine degli Avvocati di Avellino, nato -----, con studio in Via Campana 18 Avellino, PEC: fabrizio.granata@avvocatiavellinopec.it;
 - Dott. Nicola Ietto, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno, nato -----, con studio in Via Fuso 8 Salerno, PEC nicola.ietto@pec.commercialisti.it;
 - Notaio Fabrizio Virginio Pesiri, appartenente al Distretto Notarile di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi, nato ----- con studio in Piazza Della Libertà 23 Avellino, PEC fabriziovirginio.pesiri@postacertificata.notariato.it;
3. di precisare che, trattandosi di arbitrato ad hoc e non di arbitrato amministrato, il presente atto esaurisce la funzione dell'Ente/soggetto designante e che la procedura sarà regolata dalle disposizioni di legge applicabili nonché dalle regole che il collegio arbitrale determinerà di concerto con le parti, senza alcuna gestione, segreteria o supervisione amministrativa da parte della Camera di Commercio;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al professionista nominato dalla parte istante come da procura depositata in atti e ai professionisti suddetti nominati in qualità di arbitri;

5. di pubblicare il presente provvedimento mediante affissione per estratto all'Albo camerale, in applicazione del Regolamento UE 27/04/2016 n. 679 sulla protezione dei dati personali.

Il Segretario Generale
Dott. Raffaele De Sio

Il Commissario
Dott. Girolamo Pettrone

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.